



12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 1 di 10	Codice di condotta dei fornitori

## **CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI S.I.L.E. COSTRUZIONI SRL**

La sostenibilità è un elemento chiave dei valori di SILE  
e costituisce parte integrante della nostra strategia di business

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 2 di 10	Codice di condotta dei fornitori

## INTRODUZIONE

Lo “Sviluppo Sostenibile” è un approccio, riconosciuto a livello globale, di sostegno alla crescita economica, ottenuta senza arrecare danno al nostro pianeta o ad esaurire le sue risorse, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita dei suoi abitanti presenti e futuri.

La sostenibilità è considerata un fattore in grado di dare un contributo significativo al successo di un’azienda ed alla salvaguardia del suo futuro sviluppo.

SILE appoggia pienamente i principi in materia di etica, salute e sicurezza, ambiente e sistemi di gestione collegati.

Il Codice di Condotta dei Fornitori di SILE si fonda su questi principi condivisi di “sostenibilità”:

La **sostenibilità** è un elemento chiave dei valori aziendali e costituisce parte integrante della nostra strategia di business.

La **posizione sui diritti dell’uomo** condivisa dall’intero Gruppo sottolinea gli sforzi intrapresi per rispettare i principi universalmente riconosciuti nelle aree dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

La **Policy aziendale** delinea le principali aree legali in cui il comportamento eticamente e legalmente corretto dei dipendenti riveste estrema importanza per lo sviluppo dell’azienda.

SILE **esige** che tutti i propri **fornitori e subfornitori** condividano i principi espressi nel presente Codice di Condotta, il cui rispetto costituisce una componente importante **della selezione e della valutazione dei fornitori**.

Il presente Codice di Condotta è quindi messo a disposizione di tutti i nostri fornitori al fine di rafforzare la reciproca comprensione di come la sostenibilità debba essere applicata nelle attività di tutti i giorni.

Nello svolgimento della propria attività SILE ha la necessità di acquistare beni e/o servizi da fornitori esterni. Poiché tali beni e servizi hanno un impatto sui processi aziendali e quindi sul livello della qualità, lo scopo del presente Codice è quello di disciplinare le modalità attuate per la qualificazione dei fornitori ed il loro successivo monitoraggio, allo scopo di creare un albo di fornitori qualificati.

L’Albo Fornitori sarà utilizzato da SILE, per l’espletamento, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dalla Procedura adottata per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture dirette all’acquisto di beni, servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Azienda.

I soggetti iscrivibili all’Albo sono classificati in relazione alla tipologia beni, servizi e lavori oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole a SILE stessa, l’individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, la relativa documentazione fornita dai soggetti interessati hanno il solo scopo di

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 3 di 10	Codice di condotta dei fornitori

manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti all'Albo fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a SILE.

## 1. ETICA

Per fare fronte alle proprie responsabilità sociali, i fornitori **sono tenuti** a condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e ad agire con integrità. I requisiti di carattere etico includono i seguenti aspetti:

### **Integrità negli affari**

I fornitori sono tenuti a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita. I fornitori s'impegnano a non offrire tangenti o altri incentivi illegali ai propri partner d'affari e a non accettarne. I fornitori sono tenuti a non offrire ai dipendenti SILE omaggi costosi (sono ammesse le strenne natalizie e pasquali) o altri benefit personali che siano diretta conseguenza del loro rapporto con i fornitori.

### **Concorrenza leale**

I fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in linea con i principi della concorrenza leale e nel rispetto di tutte le leggi anti-trust applicabili.

### **Privacy e proprietà intellettuale**

I fornitori s'impegnano a proteggere ed ad usare in modo appropriato le informazioni di natura riservata e ad assicurarsi che la privacy ed i diritti di proprietà intellettuale dei partner commerciali siano tutelati.

### **Identificazione di sospette irregolarità**

I fornitori s'impegnano a mettere a disposizione dei propri dipendenti i mezzi necessari per segnalare sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione deve essere considerata riservata e trattata come tale. I fornitori s'impegnano a valutare le segnalazioni ricevute e ad adottare misure correttive ove necessario.

## 2. LAVORO

I fornitori sono tenuti a tutelare i diritti umani dei propri dipendenti, trattandoli con dignità e rispetto. Quanto sopra include i seguenti aspetti:

### **Rifiuto del lavoro minorile**

Non tolleriamo alcun tipo di lavoro minorile nella nostra catena di approvvigionamento. I fornitori dovrebbero evitare qualsiasi tipo di lavoro minorile nelle proprie attività di business in conformità delle norme fondanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dei principi dello United Nations Global Compact.

### **Lavoro scelto liberamente**

I fornitori s'impegnano a non utilizzare manodopera forzata, vincolata o coatta oppure a fare ricorso al lavoro non volontario di detenuti.

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 4 di 10	Codice di condotta dei fornitori

### **Diversità e integrazione**

L'equo trattamento di tutti i dipendenti deve costituire uno dei principi fondamentali della politica aziendale del fornitore. Un trattamento discriminatorio tiene conto – in maniera consapevole o inconsapevole – delle caratteristiche irrilevanti di un dipendente quali razza, nazionalità di origine, sesso, età, caratteristiche fisiche, origine sociale, disabilità, appartenenza ad un sindacato, religione, stato civile, stato di gravidanza, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile. I fornitori sono tenuti ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie. SILE esorta i fornitori a fornire un ambiente di lavoro improntato all'integrazione e al sostegno e ad applicare la diversità quando si tratta dei propri dipendenti e delle decisioni relative alla scelta dei subfornitori.

### **Trattamento corretto**

I fornitori s'impegnano ad assicurare che nel luogo di lavoro dei dipendenti non si attui alcun tipo di trattamento duro e disumano e che i dipendenti non subiscano molestie, abusi sessuali, torture o punizioni corporali, costrizioni mentali o fisiche, maltrattamenti verbali, e – tantomeno – la minaccia del ricorso a tali trattamenti. Inoltre i fornitori sono tenuti a non risolvere in maniera scorretta i contratti di lavoro dei dipendenti o che senza chiara specifica evidenza, la risoluzione del contratto di lavoro, dovuta al rendimento sul lavoro di un dipendente, è permessa per legge.

### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro dei dipendenti dei fornitori non può superare il limite massimo fissato dalle leggi nazionali in vigore. La loro retribuzione deve essere conforme alla vigente normativa nazionale in materia salariale e deve assicurare un adeguato standard di vita. I fornitori sono tenuti ad assicurare ai dipendenti una retribuzione e benefici equi e competitivi. La retribuzione e i benefici dovrebbero mirare a garantire un adeguato standard di vita ai dipendenti e alle loro famiglie. I dipendenti dei fornitori saranno pagati con puntualità. Si raccomanda ai fornitori di fornire ai propri dipendenti adeguate opportunità di formazione ed istruzione.

### **Libertà di associazione**

I fornitori s'impegnano ad avere un dialogo aperto e costruttivo con i propri dipendenti e i rappresentanti sindacali. In conformità con le leggi locali, i fornitori rispetteranno il diritto dei propri dipendenti ad associarsi liberamente, iscriversi ai sindacati, avere dei rappresentanti, aderire ai comitati aziendali dei lavoratori e partecipare alla contrattazione collettiva. Inoltre i fornitori non sfavoriranno i dipendenti che agiscono in qualità di rappresentanti dei lavoratori.

## **3. QUALITA', SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE**

I fornitori **sono tenuti** a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano e, ove possibile, alloggi aziendali sicuri e sani, nonché ad operare in modo responsabile ed efficiente dal punto di vista ambientale. I fornitori sono tenuti ad integrare la qualità nei loro processi di business. Quanto sopra include i seguenti aspetti:

### **Requisiti di qualità**

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 5 di 10	Codice di condotta dei fornitori

I fornitori s'impegnano ad adempiere a requisiti di qualità generalmente riconosciuti o concordati in sede contrattuale al fine di fornire beni/servizi/lavoro in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze di SILE.

#### **Disposizioni in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente**

I fornitori s'impegnano a rispettare tutti i regolamenti in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente, nonché ad ottenere, conservare e aggiornare tutti i necessari permessi, licenze e registrazioni. I fornitori s'impegnano a rispettare i requisiti operativi e gli obblighi di reporting.

#### **Sicurezza dei prodotti**

Per tutte le sostanze pericolose, i fornitori renderanno disponibili le schede di sicurezza contenenti tutte le informazioni necessarie e pertinenti sulla sicurezza e le forniranno a SILE e ad altre parti in caso di legittima richiesta.

#### **Salute e sicurezza sul lavoro**

I fornitori s'impegnano a proteggere i dipendenti dai rischi chimici, biologici e fisici e da mansioni usuranti sul posto di lavoro, oltre che dai rischi associati alle infrastrutture utilizzate dai dipendenti. I fornitori assicureranno controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e le misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Qualora i rischi non possano essere adeguatamente tenuti sotto controllo con tali mezzi, i fornitori s'impegnano a fornire ai dipendenti appropriati dispositivi di protezione individuale. Le informazioni di sicurezza relative ai materiali pericolosi saranno disponibili al fine di educare, addestrare e proteggere i lavoratori dai rischi.

Un ambiente di lavoro sicuro e sano prevede anche come criteri minimi la presenza di acqua potabile, di un'adeguata illuminazione, temperatura, ventilazione e servizi igienici e, ove possibile, alloggi aziendali sicuri e salubri.

#### **Sicurezza dei processi**

I fornitori sono tenuti ad adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili. I fornitori sono tenuti ad occuparsi di questioni relative ai prodotti/servizi e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

#### **Gestione dell'emergenza, informazione e formazione sui rischi**

I fornitori renderanno disponibili informazioni di sicurezza sui rischi identificati sul luogo di lavoro e i loro dipendenti dovranno essere adeguatamente addestrati per assicurare un'appropriata protezione. I fornitori s'impegnano ad individuare e a verificare possibili e potenziali situazioni di emergenza sul posto di lavoro, nonché a ridurne al minimo l'impatto mettendo in atto piani di emergenza e procedure di risposta.

#### **Rifiuti ed emissioni**

I fornitori disporranno di sistemi per garantire che la movimentazione, il riciclaggio, il riutilizzo o la gestione dei rifiuti, avvengano in modo sicuro. Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. I fornitori sono tenuti a predisporre sistemi per la prevenzione o il contenimento di fuoriuscite accidentali e del rilascio di sostanze nell'ambiente.

#### **Conservazione delle risorse e protezione del clima**

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 6 di 10	Codice di condotta dei fornitori

I fornitori sono tenuti ad utilizzare con economia le risorse naturali (ad esempio acqua, fonti di energia, materie prime). L'impatto negativo sull'ambiente e il clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione, di manutenzione e d'impianto, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. I fornitori s'impegnano a sviluppare e ad utilizzare prodotti rispettosi del clima e processi in grado di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

#### **4. SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE**

I fornitori sono tenuti a implementare sistemi di gestione che facilitino l'osservanza delle leggi vigenti e promuovano un incessante miglioramento in relazione alle aspettative illustrate nel presente Codice di Condotta dei Fornitori. Quanto sopra include i seguenti aspetti:

##### **Requisiti legali e di altro tipo**

I fornitori s'impegnano a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.

##### **Impegno e responsabilità**

Si esortano i fornitori ad allocare risorse appropriate per soddisfare le aspettative del presente Codice di Condotta dei Fornitori.

##### **Gestione dei rischi**

I fornitori sono tenuti ad implementare i meccanismi necessari per identificare, determinare e gestire i rischi in tutte le aree di cui si occupa il presente Codice di Condotta dei Fornitori e tutti i requisiti legali applicabili.

##### **Documentazione**

I fornitori sono tenuti a mettere a punto una documentazione adeguata per dimostrare che condividono i principi e i valori espressi nel presente Codice di Condotta dei Fornitori. Detta documentazione può essere riesaminata da SILE ogni qual volta lo ritenga utile.

##### **Formazione e competenza**

I fornitori sono tenuti a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager e dipendenti un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta dei Fornitori, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti.

##### **Miglioramento continuo**

I fornitori sono tenuti a migliorare continuamente la propria performance a livello di sostenibilità mettendo in atto misure appropriate.

#### **5. CONTENUTI DELL'ALBO**

**A - L'Albo Fornitori di SILE è suddiviso nelle seguenti categorie:**

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 7 di 10	Codice di condotta dei fornitori

5.1 Lavori - Servizi

5.2 Forniture

5.3 Professionisti / tecnici

I soggetti iscritti all' Albo saranno invitati a presentare offerta per affidamenti diretti e/o per partecipare alle gare , nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

SILE si riserva il diritto di apportare modifiche alle Procedure, qualora si rendesse necessario anche ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso ne darà tempestiva comunicazione ai fornitori iscritti.

Per facilitare l'utilizzo e/o l'accesso all' Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, sile si attiverà affinché si possa pubblicare il documento sempre in revisione aggiornata sul sito internet aziendale. L'accesso darà perciò conferma della presa visione del regolamento, delle eventuali condizioni particolari e delle successive modifiche . Nel caso in cui un operatore economico già iscritto non intenda accettare le nuove condizioni, che potrebbero modificare e/o integrare la presente procedura , avrà la facoltà di chiedere a SILE la cancellazione dall' Albo a mezzo PEC.

## **B - Requisiti minimi richiesti**

I soggetti che intendano qualificarsi in una o più sezioni di cui si compone l'Albo, dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell' art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità tecnico/professionale ed economico/finanziaria da loro dichiarati.

Requisiti per Iscrizione all'Albo Fornitori:

- b.1 Possesso dei requisiti Generali/morali, di cui all' art. 80 D.lgs n.50/2016 e s.m.i., ovvero il non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016
- b.2 Possesso delle abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle prestazioni professionali /fornitura di servizi e/o prodotti, richieste dalla normativa in vigore;
- b.3 Essere Impresa attiva da almeno un anno dalla data di richiesta iscrizione all'Albo Fornitori.
- b.4 assenza di notizie negative sul WEB; assenza di pregiudizievoli legate al sistema finanziario.

## **C. Iscrizione Albo Fornitori**

Le richieste di iscrizione all'Albo devono essere effettuate utilizzando il format fornito da SILE allegando la documentazione richiesta.

Documentazione Richiesta:

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 8 di 10	Codice di condotta dei fornitori

#### Per le Imprese

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali
- Certificato attribuzione partita IVA
- DOMA e posizioni assicurative e previdenziali – DURC
- Visura camerale aggiornata/iscrizione albo professionale
- Curriculum Aziendale\Brochure
- Copia documento d'identità in corso di Validità del legale rappresentante o del procuratore
- VISURA CRIF
- Altra documentazione ritenuta valida ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori (es. certificazioni ISO, portafoglio clienti, ecc..)

#### Per i Liberi Professionisti

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali
- Certificato attribuzione partita IVA
- Iscrizione albo professionale
- Curriculum
- Copia documento d'identità in corso di validità
- Altra documentazione ritenuta valida ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori (es. certificazioni ISO, portafoglio clienti, ecc..)

Ogni ditta che viene iscritta all'Albo ha l'obbligo di comunicare a SILE, ogni cambiamento o variazione significativa che sia occorsa e che si ritiene possa influire al fine del mantenimento dell'iscrizione.

Tutte le informazioni ricevute dalle Ditte verranno trattate da SILE nel rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

#### **D. Valutazione dei Fornitori**

La domanda di iscrizione nella/e categoria/e di interesse è sottoposta all' insindacabile valutazione di SILE che esaminerà la completezza e correttezza della documentazione trasmessa ed il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti. (vedi MR02 P05 rev 01).

La valutazione finale, ai fini dell' inserimento del Fornitore tra quelli Qualificati verrà espressa dal Responsabile Funzione sulla base dei seguenti requisiti:

- Requisiti di Qualificazione;
- Completezza della documentazione obbligatoria richiesta ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori (vedi istruzione operativa IO 01 P06 – documentazione fornitore e IO 02 P06 – responsabilità solidale);
- Possesso dei requisiti generali;
- Possesso delle Abilitazioni Professionali richieste dalla normativa in vigore;

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 9 di 10	Codice di condotta dei fornitori

- Essere imprese attive da almeno un anno dalla data di richiesta iscrizione all'Albo Fornitori.

Pervenuta la richiesta di iscrizione, la Funzione aziendale verifica il possesso di tutti requisiti di qualificazione e procede con attribuzione dell'esito di valutazione.

Esito della Valutazione:

- Fornitore Qualificato
- Fornitore non Qualificato (non possiede i requisiti di qualificazione)

L'addetto alla tenuta Albo Fornitori (UTP) redige il Modulo di "Esito Valutazione dei Fornitori" specificando l'esito della stessa (Qualificato/ non Qualificato), esito da sottoporre alla validazione del Responsabile (RSI); tale validazione perfezionerà la qualificazione.

Ottenuta l'autorizzazione del Responsabile, l'addetto succitato procederà con l'aggiornamento dell'Albo (inserimento dei Fornitori Qualificati).

Solo i fornitori qualificati possono essere selezionati al fine di fornire beni e/o servizi.

Resta inteso che SILE in occasione di ciascuna procedura di affidamento, procederà comunque con la richiesta di documentazione necessaria per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all' Albo Fornitori.

### **E. Monitoraggio dei fornitori**

SILE ritiene essenziale, ai fini del mantenimento di elevati standard qualitativi monitorare periodicamente l'operato dei propri fornitori, al fine di verificare il loro operato e la rispondenza delle forniture a quanto richiesto. Procederà pertanto a controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati, anche richiedendo documenti integrativi.

Qualora l'operatore economico perda in tutto o in parte i requisiti necessari per mantenere l'iscrizione nell' Albo Fornitori, o si trovi in una delle ipotesi di seguito elencate , SILE ne disporrà la "sospensione" dall' elenco medesimo.

La sospensione disposta verrà comunicata all'operatore a mezzo PEC.

La cancellazione dall'elenco avrà luogo in tutti i casi di seguito elencati:

- Qualora venga meno uno dei requisiti di idoneità morale, tecnico/professionale o economico/finanziario, dichiarati in fase di ammissione;
- Reiterata, tardiva e/o mancata comunicazione scritta di informazioni, relative al venir meno o alla mancanza dei requisiti, ai sensi del precedente articolo;
- Aver reso falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti;
- Mancata risposta alla richiesta di conferma dei requisiti dichiarati in sede di offerta e/o in caso di esito negativo di verifica;

12/12/2018	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
Rev. 01	Pag. 10 di 10	Codice di condotta dei fornitori

- Qualora l'operatore economico si renda responsabile con dolo o colpa grave di irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dell'attività affidatagli;
- Quando lo stesso operatore ne faccia richiesta;
- Per gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto dall'art. 81/2008 e s.m.i.;
- Per l'utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto in precedenti affidamenti;
- Comunicazioni e/o informazioni interdittive a carico della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs n. 159/2011.

## 6. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati relativi agli operatori economici di cui SILE verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'iscrizione all' Albo Fornitori.

I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale di SILE, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

In ogni momento, SILE/Fornitore potranno reciprocamente esercitare i diritti stabiliti dal GDPR 2016/679 e successive modifiche, fra i quali il diritto di chiedere la cancellazione e/o la rettifica dei dati.